

Nota a cura di Paolo Comuzzi

**Raddoppio dei termini per violazioni penali - Annualità in scadenza al
31.12.2019**

In presenza di reati fiscali, l'accertamento può essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31.12 dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (decimo se si tratta di omessa dichiarazione). Quindi, entro il 31.12.2019 vanno notificati gli accertamenti sull'anno 2010 (UNICO 2011) o 2008 (UNICO 2009) se si è in presenza di omessa dichiarazione.

Per effetto dell'art. 2 co. 3 del DLgs. 128/2015, per gli accertamenti notificati dal 3.9.2015, il raddoppio opera a condizione che la denuncia penale sia stata inviata entro l'ordinario termine decadenziale per l'accertamento. La L. 208/2015, con decorrenza dall'annualità 2016 (dichiarazioni da presentare nel 2017), ha abrogato il raddoppio dei termini di decadenza per violazioni penali.